

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 maggio 2008 — Suvikas/Consiglio

(Causa F-6/07)

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Incidente procedurale — Documenti riservati — Documenti ottenuti illecitamente — Stralcio di documenti — Assunzione — Posto vacante — Rigetto illegittimo di una candidatura — Annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Perdita della possibilità di essere assunti — Valutazione ex aequo et bono)

(2008/C 158/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Risto Suvikas (Helsinki, Finlandia) (rappresente: avv. M.-A. Lucas, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione del Comitato consultivo di selezione di non iscrivere il ricorrente sulla lista dei migliori candidati alla selezione relativa all'avviso di posto vacante del Consiglio B/024 e, dall'altro lato, l'annullamento di tale lista, nonché delle decisioni del Consiglio di assumere ai posti da assegnare i candidati iscritti sulla medesima e di non assumere il ricorrente — Domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

- 1) I documenti prodotti dal sig. Suvikas agli allegati da A 14 a A 16 del ricorso sono stralciati dal fascicolo della causa.
- 2) È annullata la decisione dell'autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione 20 febbraio 2006 di non iscrivere il sig. Suvikas sulla lista dei migliori candidati al termine della procedura per la selezione di agenti temporanei Consiglio/B/024.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a versare al sig. Suvikas la somma di EUR 20 000 come risarcimento del danno materiale da lui subito.

4) Per il resto, il ricorso è respinto.

5) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

—————

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 aprile 2008 — Dragoman/Commissione

(Causa F-16/07)

(Funzione pubblica — Concorso — Commissione giudicatrice — Principio di imparzialità della commissione giudicatrice — Art. 11 bis dello Statuto — Parità di trattamento tra candidati interni ed esterni — Eliminazione di un candidato — Obbligo di motivazione — Portata — Rispetto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice)

(2008/C 158/40)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: G.-F. Dinulescu, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Herrmann, F. Telea e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/34/05 (volto alla costituzione di elenchi di idonei per l'assunzione di interpreti di conferenza di lingua rumena) di attribuire alla prima prova di interpretazione della ricorrente un punteggio che non le consentiva di essere ammessa alle prove successive di detto concorso — Eccezione di illegittimità dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto dei funzionari

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
 - 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
-